REGOLAMENTO (CE) N. 2068/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia europea per la ricostruzione attua l'assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (²) in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 (³) si applica fino al 31 dicembre 2004.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio una relazione di valutazione sulla sua applicazione e una proposta sullo statuto dell'Agenzia.
- (4) La Commissione ha reso pubblica tale relazione il 4 giugno 2004.
- (5) L'assistenza comunitaria alla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono programmati nel quadro dei documenti di strategia nazionale per il periodo 2002-2006, conformemente alle prospettive

finanziarie della Comunità. Per tali paesi e territori, la Commissione è in procinto di proporre i programmi indicativi pluriennali per il periodo 2005-2006.

- (6) Alla luce della valutazione positiva delle attività dell'Agenzia e del fatto che l'assistenza comunitaria è prevista fino al 2006, è importante garantire la continuità dell'attuazione dell'assistenza comunitaria. Di conseguenza, il mandato dell'Agenzia europea per la ricostruzione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2006.
- (7) Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia ha adottato una Carta costituzionale, con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro» (*). È opportuno tenere conto del cambiamento del nome dello Stato.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

- All'articolo 1, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».
- All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».
- 3) All'articolo 4, paragrafo 10, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «Serbia e Montenegro».
- 4) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al futuro del mandato dell'Agenzia. Eventuali proposte di proroga del mandato dell'Agenzia oltre il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere sottoposte dalla Commissione al Consiglio entro il 31 marzo 2006.»

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999.

⁽¹) Parere espresso il 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato). (²) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal re-

golamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3). GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16).